

Tribunale di Trani  
SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

Procedura n. 587 2022    RG VG

Il Giudice Delegato dott. Giuseppe Rana

Visto il ricorso depositato il 16/03/2022 da  
per la conferma delle misure protettive e cautelari ex  
artt. 7 d.l. 118 del 2021;

ritenuta la tardività del ricorso in quanto non depositato lo  
stesso giorno della pubblicazione dell'istanza di protezione e  
dell'accettazione dell'esperto (14/3/2022 come da visura camerale  
depositata);

visto l'art. 7, 1° e 3° comma, d.l. 118 del 2021 e ritenuto  
che occorre provvedere a dichiarare l'inefficacia delle misure  
protettive senza fissare l'udienza, con la conseguente  
cancellazione della suddetta pubblicazione dal registro delle  
imprese;

rilevato infatti che a tutela dei terzi, in caso di omesso (o  
tardivo) deposito del ricorso protettivo, pur pubblicato, il primo  
comma dell'art. 7, u.p., d.l. 118 del 2021 prevede l'inefficacia  
delle misure protettive e la cancellazione officiosa,  
dell'iscrizione dell'istanza: lo stesso primo comma, nel periodo  
che precede, dispone anche che entro trenta giorni dalla

pubblicazione del ricorso protettivo il debitore deve pubblicare pure il numero di ruolo generale del procedimento; quindi, fermo restando che la tempestività del ricorso è condizione di ammissibilità del medesimo e in difetto si prevede la cancellazione della pubblicazione sul registro imprese, non è chiarissima nell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 la rilevanza della pubblicazione del numero di ruolo, anche in relazione all'ambigua interposizione della congiunzione "e";

ritenuto che occorre chiarire innanzitutto se, in mancanza di una sanzione espressa, anche la mancata pubblicazione del numero di RG nel termine di trenta giorni costituisce causa di inammissibilità e dunque di inefficacia della protezione mediante cancellazione della pubblicazione;

ritenuto che la ratio della seconda pubblicazione risiede, come è evidente, nella necessità di informare in via generale i terzi dell'esistenza di un procedimento e del suo numero di registro, onde adottare le opportune iniziative;

rilevato che da una piana lettura del primo comma dell'art. 7 del d.l. 118 sembrerebbe di arguire che prima di cancellare l'iscrizione per tardività del ricorso giurisdizionale occorre attendere il termine di trenta giorni, come si evince dalla congiunzione "e" sopra ricordata;

ritenuto tuttavia che una tale lettura porta a conseguenze incongrue: se il ricorso non è stato depositato, non si vede quale numero di ruolo potrebbe mai essere pubblicato, mentre se il ricorso è tardivo non è comprensibile, a prima vista, alcun motivo

razionale per il quale, prima di procedere alla cancellazione dovuta al ritardato deposito del ricorso al tribunale, si dovrebbe attendere anche (come sembra imporre la suddetta congiunzione) l'inutile decorso del termine assegnato al debitore per procedere a questa ulteriore e specifica pubblicazione;

ritenuto allora che per restituire un senso alla disposizione si dovrebbe ipotizzare come obbligatoria, a pena di inefficacia e di cancellazione della protezione, "anche" la pubblicazione nei trenta giorni del numero di procedimento;

osservato che in realtà anche questa opzione appare impraticabile, vuoi perché la pubblicazione nei trenta giorni non è imposta dalla norma espressamente a pena di inammissibilità vuoi perché il secondo periodo del terzo comma dell'art. 7 del d.l. prevede che il decreto di reiezione sia emesso solo nel caso di tardivo deposito del ricorso;

ritenuto che non resta allora che ritenere che il legislatore è incorso in un'imprecisione e che la pubblicazione nei trenta giorni è una formalità la cui omissione determina una semplice irregolarità, mentre la cancellazione della pubblicazione dell'istanza di protezione nel caso di ricorso giurisdizionale tardivo dovrà essere eseguita una volta trascorso il suddetto termine di trenta giorni, onde consentire una sorta di spatium deliberandi all'imprenditore prima della fine del regime protettivo;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di conferma della protezione;

dichiara l'inefficacia delle misure protettive richieste dalla parte ricorrente suddetta e, trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di protezione e dell'accettazione dell'esperto ex art. 6, 1° comma, ordina la cancellazione della suddetta pubblicazione dal registro delle imprese.

Trani, 21/03/2022

Il Giudice Delegato  
Giuseppe Rana